



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 14 giugno 2012

OGGETTO: Nuovo regolamento comunale in materia di autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle relative attività di intrattenimento e svago – Adozione.

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **quattordici** del mese di **GIUGNO** alle ore **16.00** e seguenti, in Priverno e nella residenza municipale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** in **PRIMA** convocazione.

I sottoelencati consiglieri risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) UMBERTO MACCI (Sindaco)	X		12) VINCENZO DE SANTIS	X	
2) VIVENZIO DI LEGGE		X	13) MARCO AURELIO D'ANNIBALE	X	
3) CAMILLO LIBERTINI	X		14) FABIO MARTELLUCCI		X
4) RINALDO GIORDANI		X	15) DOMENICO ANTONIO SULPIZI		X
5) BRUNO SILVAGNI		X	16) ANTONIETTA BIANCHI	X	
6) ROBERTO FEDERICO	X		17) ELVIRA PICOZZA	X	
7) CLAUDIO GIORGI	X		18) FEDERICO D'ARCANGELI	X	
8) FRANCESCA ONORATI	X		19) MAURO PETROLE	X	
9) ANGELO GALLI	X		20) PIERANTONIO PALLUZZI	X	
10) MASSIMILIANO FRASCA	X		21) ADRIANA FIORMONTI		X
11) LUCIANO PALLESCHI	X		TOTALE	15	6

assegnati n. 20+ 1 (sindaco)
in carica n. 20

presenti n. 15 + 1 (Sindaco)
assenti n. 6

Assessori esterni	Presente	assente
Angelo Miccinilli	X	
Domenico Graziani		X

Accertata la legalità del numero dei presenti il Sindaco, avv. **Umberto Macchi**, che presiede l'Assemblea in sostituzione del Presidente del Consiglio comunale, avv. Vivenzio di Legge, da inizio alla discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Luigi PILONE**.

Preso Atto che per la trattazione del presente argomento sono presenti in aula n. 14 consiglieri comunali, oltre il Sindaco, quali risultano dal frontespizio che precede, il Presidente dichiara aperta la discussione e cede la parola all'Assessore Giorgi che relaziona nel merito.

Il Consigliere Picozza propone il rinvio dell'argomento per maggiori approfondimenti.

Il Consigliere Palluzzi non condivide la zonizzazione delle attività commerciali e di pubblico esercizio. Si dichiara inoltre contrario alla limitazione degli orari di esercizio. Concorde sulla necessità di ulteriori approfondimenti del regolamento proposto in sede di competente commissione consiliare.

Il Consigliere D'Arcangeli confessa di non aver approfondito la problematica e concorda con la richiesta di rinvio. Dichiara comunque la propria astensione.

Il Consigliere Petrole dichiara il proprio voto favorevole.

Il Sindaco tiene a precisare che il regolamento in esame è stato esaurientemente discusso in seno alla Commissione consiliare competente. Ciò non toglie, tuttavia, che il testo non sia suscettibile di modifiche.

Il Presidente sottopone alla votazione del Consiglio gli emendamenti presentati al testo del regolamento (Allegato A), con il seguente esito:

Emendamento n. 1

Pres. n. 15 Vot. n. 13 Ast. n. 2 (Picozza – D'arcangeli)
Voti favorevoli n. 13

Emendamento n. 2

Pres. n. 15 Vot. n. 13 Ast. n. 2 (Picozza – D'arcangeli)
Voti favorevoli n. 13

Dopo di ch  il Sindaco Presidente propone la votazione del seguente O.d.G. in appendice al dispositivo del deliberato:

“Di invitare l'Assessore competente e l'Amministrazione a verificare la possibilit  di interventi, nelle ore serali, in via G. Matteotti, che contemperino gli interessi, sia dei residenti, che degli esercenti, disciplinando, previa verifica della normativa in materia, l'afflusso ed il parcheggio del traffico veicolare”.

L'O.d.G. viene votato con il seguente esito

Pres. n. 15 Vot. n. 13 Ast. n. 2 (Picozza – D'arcangeli)
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. 1 (Palluzzi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21 recante “Disciplina dello svolgimento delle attivit  di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle Leggi Regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del Decentramento Amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio)” e successive modifiche,   stato regolamentato l'esercizio dell'attivit  di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della Regione Lazio;

- che, la legge regionale in parola, all'articolo 24 dispone la disapplicazione, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, delle norme statali in materia, nella fattispecie, la L. 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi" e l'articolo 2 della Legge 5 gennaio 1996, n. 25 "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia";
- che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n. 21/2006, la Giunta Regionale, con deliberazione 25 luglio 2007, n. 563, previo parere della Commissione Consiliare competente, ha definito gli indirizzi per la determinazione, da parte dei comuni, di criteri volti ad assicurare la migliore funzionalità e produttività degli esercizi di somministrazione, a garantire uniformità e coerenza al comparto in relazione alle diverse esigenze espresse dall'utenza in riferimento al servizio di somministrazione di alimenti e bevande e alle diverse vocazioni del territorio, con particolare riferimento a quelle socio-economiche, ambientali, artistiche ed alle tradizioni locali;
- che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge Regionale n. 21/2006, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, i Comuni determinano i criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti;
- che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Legge Regionale n. 21/2006, i Comuni, con propri regolamenti, nel rispetto degli istituti di concertazione e partecipazione amministrativa, disciplinano la materia nella parte di competenza;
- che, nel provvedere alla regolamentazione del settore, in armonia con i principi enunciati sia dalla Legge Regionale n. 21/2006 che dal D. L.vo n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", il Comune di Priverno intende perseguire la finalità di contemperare l'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività e quello della collettività ad un servizio commerciale adeguato, oltre ad una migliore e capillare localizzazione delle attività tale da rispondere alle necessità, anche stagionali, del territorio;
- che, per detta finalità, questo Comune non intende stabilire dei criteri stringenti che, in qualche modo, potrebbero minimizzare le opportunità discendenti dalla liberalizzazione realizzata dal Decreto in parola;

Preso atto che, questo Comune, non è ancora provvisto di un vero e proprio regolamento comunale che disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto opportuno regolamentare, contestualmente, anche le attività di intrattenimento e svago nelle attività di che trattasi in quanto è divenuto usuale, nell'esercizio di dette attività, al fine di attrarre maggiore clientela, offrire, in forma occasionale, dei piccoli eventi culturali/musicali/di intrattenimento vario;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

Visto il D. Lgs n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

Vista la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del Decentramento Amministrativo) e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21 e il Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che il Regolamento de quo è stato portato all'esame della Commissione Consiliare "Programmazione economica, Bilancio ed Attività Produttive" nella seduta del 22.05.2012 e che la medesima Commissione non ha potuto procedere nei lavori per mancato raggiungimento del numero legale degli intervenuti;

Vista, dunque, la proposta di Regolamento allegata alla presente Deliberazione che, pertanto, ne diviene parte integrante e sostanziale;

Visto l'allegato parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento, reso dal Responsabile del Dipartimento interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Dato atto che il Responsabile di ragioneria e, lo stesso nella qualità di Responsabile del Servizio finanziario, ha dichiarato di non dover esprimere parere in esito alla regolarità contabile né alcuna attestazione di copertura finanziaria, ai sensi rispettivamente, dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 153, comma 5 del predetto D. Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa proposta non contempla spesa né onere alcuno a carico del bilancio comunale;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti	n. 15
Votanti	n. 13
Astenuti	n. 2 (Picozza – D'arcangeli)
Voti favorevoli	n. 12
Voti contrari	n. 1 (Palluzzi)

DELIBERA

- 1) per i motivi espressi in narrativa, di approvare il "Nuovo Regolamento Comunale in materia di autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle relative attività di intrattenimento e svago" così come riportato nell'emendato allegato A), costituente parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
- 2) Di invitare l'Assessore competente e l'Amministrazione a verificare la possibilità di interventi, nelle ore serali, in via G. Matteotti, che contemperino gli interessi, sia dei residenti che degli esercenti, disciplinando, previa verifica della normativa in materia, l'afflusso ed il parcheggio del traffico veicolare.

ALLEGATO 1) punto 3) o.d.p. seduta consiliare del 14.06.2012.

EMENDAM. N. 1 al punto 3) o.d.p.
seduta consiliare del 14.06.2012.

Art. 25 punto 4 comma 2

Si propone la modifica del termine coperto
precedente il termine di 4 giorni al
posto di 30 giorni.

EMENDAMENTO N. 2 punto 3) o.d.p.
seduta consiliare del 14.06.2012.

Art. 5

Si propone l'abrogazione del comma 2

Bini



(Allegato A)

COMUNE DI PRIVERNO (Provincia di Latina)

Regolamento comunale in materia di autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle relative attività di intrattenimento e svago

R.D. n. 773 del 1931

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248

Legge Regione Lazio 29 novembre 2006, n. 21 e ss. mm. ii.

Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 25 luglio 2007 n. 563

Circolare del Dipartimento Economico Occupazionale della Regione Lazio del 25.09.2007

Regolamento Regione Lazio 19 gennaio 2009 n. 1

D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C del 06.05.2010

D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148

L. 12 novembre 2011, n. 183

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35

Capo I

Profili Generali

- Art. 01 – Premessa
- Art. 02 – Durata della disciplina
- Art. 03 – Sfera di applicazione della disciplina

Capo II

Disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni

- Art. 04 – Zonizzazione
- Art. 05 – Delimitazioni della autorizzazione per la somministrazione
- Art. 06 – Tipologia
- Art. 07 – Requisiti degli esercizi
- Art. 08 – Superficie di somministrazione
- Art. 09 – Requisiti professionali e soggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 10 – Atti autorizzatori
- Art. 11 – Domanda di autorizzazione e documentazione
- Art. 12 – Criteri comunali per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 13 – Decadenza
- Art. 14 - Autorizzazione stagionale
- Art. 15 – Autorizzazione al trasferimento di sede
- Art. 16 – Autorizzazione temporanea
- Art. 17 – Ampliamento di superficie
- Art. 18 – Esercizio congiunto di più autorizzazioni di pubblico esercizio – Attività miste
- Art. 19 – Affitto di azienda
- Art. 20 – Affidamento di reparto
- Art. 21 – Esercizio attività miste
- Art. 22 – Validità temporale dell'autorizzazione
- Art. 23 – Cessazione definitiva dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 24 – Distributori automatici
- Art. 25 - Funzionamento degli apparecchi da gioco, apparecchi sonori e attività di intrattenimento in genere
- Art. 26 – Attività di somministrazione in luoghi pubblici
- Art. 27 – Attività di somministrazione nelle aree di servizio degli impianti di distribuzione carburanti

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 28 – Procedimenti in corso
- Art. 29 – Sanzioni
- Art. 30 – Norme di rinvio
- Art. 31 – Entrata in vigore

Capo I

Profili Generali

Art. 1 – Premessa

Il presente documento è adottato in attuazione delle seguenti disposizioni nazionali e regionali:

- **D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248** “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.
- **Legge Regione Lazio 29 novembre 2006, n. 21** “Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche.”.
- **Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 25 luglio 2007 n. 563** "Indirizzi della Regione per la determinazione dei criteri comunali di sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 21 del 29 novembre 2006";
- **Circolare del Dipartimento Economico Occupazionale della Regione Lazio del 25.09.2007** “L. R. 21/06 – DGR n. 563/07 - Indicazioni per la stesura dei criteri per lo sviluppo della rete degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”.
- **Regolamento Regione Lazio 19 gennaio 2009 n. 1** “Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21”.
- **D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59** recante “attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”
- **Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C del 06.05.2010** ad oggetto “D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare esplicativa”.
- **D.L. 6 luglio 2011, n. 98** “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
- **D.L. 13 agosto 2011, n. 138** “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148;
- **L. 12 novembre 2011, n. 183** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011);
- **D.L. 9 febbraio 2012** “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 5.

La disciplina regionale per lo svolgimento delle attività ed il rilascio di nuove autorizzazioni per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta con la L.R. n. 21/2006, reca importanti modifiche nella normativa del settore, consentendo di affrontare il tema degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande superando le carenze derivanti da una legge statale, la n.287/91, che non è mai stata completata con il suo regolamento di attuazione.

Essa si presenta come una regolamentazione meno rigida, rispettosa del principio di libero accesso al mercato per tutti gli operatori che, nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e urbanistico-edilizie, nonché in possesso dei requisiti soggettivi, intendono investire nell'esercizio dell'attività in parola.

Più precisamente la L.R. 21/2006, nel disciplinare puntualmente detta attività, apporta sostanziali modifiche alla disciplina nazionale laddove:

- elimina la classificazione nelle tipologie a), b), c) e d) ex lege 287/91 degli esercizi, individuando un'unica tipologia definita "Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande", lasciando all'imprenditore ampia scelta dell'attività da esercitare nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria;
- stabilisce che i già titolari dell'autorizzazione di esercizio pubblico, possono continuare ad esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la necessità di conversione della stessa;
- diversifica la tipologia del requisito professionale indispensabile per l'esercizio dell'attività inserendo ulteriori modalità di acquisizione dello stesso;
- abolisce il parere delle Commissioni consultive (di cui all'art.3, c. 1 della L. 287/91);
- individua, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni, un nuovo modello settoriale basato su nuove e diverse logiche, volte al rispetto del principio del libero accesso al mercato per tutti coloro che intendono operare nel settore abolendo, di fatto, il ricorso ai limiti numerici previgenti.

Art. 2 – Durata della disciplina

Il presente documento costituisce la disciplina in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel territorio del Comune di Priverno. Ha natura flessibile ed è soggetta a revisione in base all'evoluzione della legislazione di settore. Rimarrà valida, comunque, fino all'intervento di elementi giuridici che la rendessero inapplicabile.

Art. 3 – Sfera di applicazione della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
 - b) lo svolgimento di piccoli eventi e/o intrattenimenti all'interno dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata.
2. Il presente regolamento, relativamente al rilascio dell'autorizzazione, non trova applicazione nelle fattispecie di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sottoelencate per le quali, al fine del loro esercizio, è sufficiente apposita segnalazione certificata di inizio attività da inviare al SUAP del Comune:
 - a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, avente carattere non occasionale o stagionale; l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
 - b) in locali situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
 - c) al domicilio del consumatore;
 - d) in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - e) in locali situati all'interno delle strutture di vendita di cui all'art. 24, comma 1, lettere b) e c) della L.R. 33/1999 e successive modifiche;
 - f) in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso) e successive modifiche;
 - g) nelle imprese agrituristiche così come definite dalla legislazione vigente;
 - h) mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati.

3. Il presente regolamento, altresì, non trova applicazione nelle fattispecie di somministrazione di alimenti e bevande sottoelencate per le quali, al fine del loro esercizio, è sufficiente il titolo prescritto dalla normativa di settore che abilita anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) in locali non aventi accesso diretto dalla pubblica via situati all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti;
 - b) in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati ed ai loro ospiti.
4. Le seguenti, ulteriori, attività di somministrazione di alimenti e bevande sono qui menzionate ai soli fini conoscitivi, significando che le stesse sono assoggettate unicamente al rispetto della normativa vigente ad esse applicabile:
 - a) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti da amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
 - b) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;
 - c) nei mezzi di trasporto pubblico.

Capo II

Disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni

Art. 4 – Zonizzazione

Ai fini della presente disciplina, il territorio comunale viene suddiviso in due zone commerciali:

ZONA A– comprendente le zone classificate, nel P.U.C.G. adottato, A1 (centro storico di Priverno) e A2 (centro storico di Fossanova), quest'ultima estesa alla S.P. Marittima a partire dall'abitazione di Pagliaroli sino al confine con Pontinia;

ZONA B – comprendente tutto il territorio al di fuori delle zone A1 e A2.

Art. 5 – Delimitazioni della autorizzazione per la somministrazione

1. Il titolare e/o gestore dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande può esercitare detta attività **esclusivamente** in relazione alla tipologia dichiarata nell'apposita notifica di inizio/modifica attività (D.I.A.) per le imprese alimentari, inviata alla ASL di competenza.

Art. 6 – Tipologia

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, è rilasciata con riferimento ad un'**unica tipologia**, così come definita dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 21/06.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, inoltre, consente al titolare e/o gestore dell'attività:

- a) di vendere per asporto gli alimenti e bevande somministrati, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare confezionato all'origine;
- b) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 7 – Requisiti degli esercizi

I locali, la superficie attrezzata aperta al pubblico, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall'art. 36 della L.R. 33/1999, in cui si vuole esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) "sorvegliabilità", ai sensi del D.M. 17.12.1992 n. 564;
- b) parcheggi ad uso riservato per le attività da ubicarsi esclusivamente nella zona B, nella misura di cui al successivo art. 12, comma 1, lett. c), alinea A-;

Art. 8 – Superficie di somministrazione

1. Per superficie di somministrazione si intende l'area destinata alla vendita e al relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con l'esclusione dell'area destinata ai magazzini, ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.
2. Non fa, altresì, parte della superficie di somministrazione l'area occupata da sale da gioco, sale da biliardo, sale destinate a funzioni di trattenimento e svago e simili.

Art. 9 - Requisiti professionali e soggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

- 1) L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuato nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- 2) Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente delegata all'attività di somministrazione.
- 3) Ai cittadini membri degli Stati dell'Unione Europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro della Comunità europea ed ivi aventi la sede sociale, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 di attuazione della direttiva

1999/42/CE sul riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione.

- 4) Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
5. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
6. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 4, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
7. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
8. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 4 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Art. 10 – Atti autorizzatori

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate dal SUAP del Comune, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, per i seguenti casi:
 - apertura di nuova attività, ancorché esercitata in forma mista, congiuntamente ad altra attività diversa da quelle disciplinate dall'art. 6 della L.R. 21/2006;
 - apertura di nuova attività stagionale;
 - trasferimento in altra sede;
 - autorizzazione temporanea.

2. Qualora, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione - attestata dalla ricevuta del SUAP del Comune- non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.
3. Qualora, invece, la domanda di rilascio palesasse eventuali carenze dichiarative/documentali, il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente, all'interessato, sia le carenze rilevate che il termine, non inferiore a dieci giorni, per la regolarizzazione e/o integrazione della stessa. In tale caso il termine di cui al comma 2 è sospeso e riprende a decorrere dal momento della regolarizzazione dell'istanza stessa.
4. Qualora, altresì, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia una società, un'associazione o un altro organismo collettivo, gli atti relativi alla trasformazione degli stessi o alla modifica della denominazione o ragione sociale, nonché alla rappresentanza legale, devono essere comunicati al Comune e non comportano rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio.

Art. 11 – Domanda di autorizzazione e documentazione

1. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in competente bollo, sono presentate al SUAP –Sportello Unico per le Attività Produttive- del Comune.
2. Le istanze, sottoscritte dai richiedenti, devono contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a. generalità del richiedente;
 - b. indicazione dell'ubicazione del locale in cui si intende svolgere l'attività di somministrazione;
 - c. individuazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che si intende esercitare, in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
 - d. indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.
3. Alle istanze **devono** essere allegati:
 - 3.1. copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - 3.2. n. 4 copie di elaborato grafico redatto da idoneo tecnico iscritto al relativo Albo professionale, firmato in originale, contenente:
 - a) planimetria stralcio dello strumento urbanistico vigente con la localizzazione dell'esercizio;
 - b) planimetria catastale con la localizzazione dell'esercizio e l'indicazione della Zona urbanistica corrispondente;
 - c) planimetria in scala 1:200 con la localizzazione dell'esercizio, la viabilità e la indicazione delle aree a parcheggio in dotazione per le attività da ubicarsi nella zona B;
 - d) pianta ed almeno una sezione quotate dei locali di vendita e dei locali accessori in scala 1:100 con indicate le superfici e le destinazioni d'uso;
 - 3.3. n. 1 copia di relazione previsionale di impatto acustico, redatta da idoneo tecnico abilitato, iscritto nel competente elenco regionale, firmata in originale ovvero Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in caso di utilizzo di strumentazioni che non superano i limiti di pressione sonora ammessi dal D.P.C.M. 14 novembre 1997;
 - 3.4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - a) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
 - b) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio;

- c) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente regolamento da parte del richiedente ovvero del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - d) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
 - e) La conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità. Detta dichiarazione di conformità, al fine dell'effettuazione dei controlli previsti, deve contenere gli estremi necessari alla puntuale individuazione degli atti a cui si riferiscono.
4. Non sono richiesti ai fini dell'esame dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione, **ma devono essere prodotti** al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività:
- a) la disponibilità (contratto di affitto, comodato, ecc.) dei locali in cui si intende svolgere l'attività di somministrazione;
 - b) l'indicazione del soggetto eventualmente preposto allo svolgimento dell'attività di somministrazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente regolamento, nonché copia del titolo attestante i requisiti in parola;
 - c) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove richiesto.

Art. 12 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il SUAP accerta:
- a) la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande", ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva;
 - b) il possesso dei requisiti professionali e soggettivi;
 - c) il rispetto, altresì, delle norme relative ai parcheggi, ai sensi dell'art. 7, lett. b) della presente disciplina; delle norme urbanistiche ed edilizie e, relativamente a ciò, per quanto concernente, in particolare:
 - A- i parcheggi:** le attività di pubblico esercizio ricadenti nella zona B devono assicurare che i parcheggi, reperibili anche su aree pubbliche attraverso apposite convenzioni da stipularsi con l'Amministrazione comunale, siano dimensionati nel modo seguente:
 - A 1 –** attività di somministrazione di alimenti e bevande con preponderanza di bevande (tipo Bar, Caffetteria, Birreria, ecc.): minimo 1 mq. per 1 mq. di superficie di somministrazione, ad eccezione delle strade denominate Via B.go S. Antonio, Via della Grotta, Via Torretta Rocchigiana (dall'inizio fino alla confluenza con via A. Moro), Via della Stazione (a partire dalla traversa III di via della Stazione sino alla fine), per le quali sono necessari parcheggi pari almeno a 0,5 mq. per 1 mq. di superficie di somministrazione;
 - A 2 –** attività di somministrazione di alimenti e bevande (tipo Ristorante, Tavola Calda, Spaghetteria): minimo 3 mq. per 1 mq. di superficie di somministrazione, ad eccezione delle strade denominate Via B.go s. Antonio, Via della Grotta, Via Torretta Rocchigiana (dall'inizio fino alla confluenza con via A. Moro), Via della Stazione (a partire dalla traversa III di via della Stazione sino alla fine) e per attività che non siano trattorie e ristoranti, per le quali sono necessari parcheggi pari almeno a 1 mq. per 1 mq. di superficie di somministrazione;
 - A 3 –** attività di somministrazione di alimenti e/o bevande congiunta con

attività di divertimento e/o svago, sia che la prima sia prevalente che secondaria rispetto alla seconda: valgono le disposizioni di cui alla precedente lettera A1 e A2, secondo la tipologia di attività di somministrazione che si intende esercitare;

A 4 – il numero dei posti auto sia individuato in relazione ad una superficie minima di mq. 15 per ciascun parcheggio di sosta di relazione, con arrotondamento all'unità superiore;

B- L'agibilità urbanistica e la destinazione d'uso dei locali: i locali che ospitano le attività che verranno esercitate a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento devono:

B 1 – essere realizzati con licenza o concessione edilizia o altro titolo equipollente e possedere l'agibilità urbanistica con destinazione d'uso commerciale. In caso di localizzazione all'interno del centro edificato, per i locali realizzati precedentemente alla Legge 17.08.1942 n. 1150, ed all'esterno del centro edificato, per i locali realizzati precedentemente alla L. 06.08.1967 n. 765, per la dichiarazione della destinazione d'uso commerciale farà fede la categoria catastale;

B 2 – essere dotati di autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura o dotati di scarichi dei reflui civili regolarmente autorizzati;

B 3 – essere dotati di approvvigionamento idrico potabile mediante allaccio alla rete idrica pubblica o altro sistema di riconosciuta potabilità documentata da idonea certificazione analitica;

B 4 – essere in regola con le normative riferite agli impianti e alla sicurezza dei lavoratori e dei clienti.

Art. 13 – Decadenza

1. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande decadono quando:
 - a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa o sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
 - b) il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010;
 - c) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
 - d) venga meno l'effettiva disponibilità di locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - e) nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste dall'art. 14 della L.R. 21/2006 e nel termine di cui al punto 1, lett. a) del presente articolo.
2. L'autorizzazione temporanea, di cui al successivo art. 16, decade nei casi previsti al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 15 della L. R. 21/2006.
3. Le richieste di proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettere a) e d), della L. R. 21/06 sono presentate al Comune, unitamente ad una relazione che illustri dettagliatamente i motivi che giustificano la richiesta medesima, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini ivi previsti. Essa può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Art. 14 – Autorizzazioni stagionali

1. L'autorizzazione stagionale è rilasciata per un periodo di esercizio dell'attività che non deve essere inferiore a trenta giorni consecutivi. Può, inoltre, nei limiti del successivo comma 2, comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.
2. La durata delle autorizzazioni stagionali è stabilita in un arco massimo temporale di n. 180 giorni, autorizzabili anche in modo frazionario.
3. Il periodo di durata della autorizzazione va annotato sul provvedimento autorizzatorio.
4. Tutte le disposizioni applicabili per le autorizzazioni permanenti, in quanto compatibili, sono applicabili alle autorizzazioni stagionali.

Art. 15 – Autorizzazione al trasferimento di sede

1. La richiesta di autorizzazione al trasferimento di sede dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, può essere presentata solo nel caso in cui l'attività che si intende trasferire è già stata, effettivamente, avviata da almeno sessanta giorni.
2. Le istanze per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono presentate al SUAP del Comune e devono contenere, in particolare, le generalità del richiedente e l'indicazione dell'ubicazione del locale in cui si intende trasferire l'attività. All'istanza **devono** essere allegati:
 - 1.1 n. 4 copie di elaborato grafico redatto da idoneo tecnico iscritto al relativo Albo professionale, firmato in originale, contenente:
 - a) planimetria stralcio dello strumento urbanistico vigente con la localizzazione dell'esercizio;
 - b) planimetria catastale con la localizzazione dell'esercizio e l'indicazione della Zona urbanistica corrispondente;
 - c) planimetria in scala 1:200 con la localizzazione dell'esercizio, la viabilità e le aree a parcheggio in dotazione;
 - d) pianta ed almeno una sezione quotate dei locali di vendita e dei locali accessori in scala 1:100 con indicate le superfici e le destinazioni d'uso;
 - 1.2 n. 1 copia di relazione previsionale di impatto acustico, redatta da idoneo tecnico abilitato, iscritto nel competente elenco regionale, firmata in originale ovvero Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in caso di utilizzo di strumentazioni che non superano i limiti di pressione sonora ammessi dal D.P.C.M. 14 novembre 1997;
 - 1.3 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, attestante:
 - a) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità. Detta dichiarazione di conformità, al fine dell'effettuazione dei controlli previsti, deve contenere gli estremi necessari alla puntuale individuazione degli atti a cui si riferisce;
 - b) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria.
3. Al procedimento di autorizzazione per il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 16 - Autorizzazione temporanea

- 1) In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, è facoltà dell'Amministrazione comunale rilasciare l'autorizzazione ad uno o più soggetti per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico.
- 2) L'autorizzazione rilasciata a società, associazioni o altro organismo collettivo, consente lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte del preposto, da indicare al momento della richiesta del titolo.
- 3) Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui all'art. 71, comma 6 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, nonché all'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
- 4) L'autorizzazione temporanea non può avere durata superiore a quella dell'evento cui riferisce e ha validità solo in relazione ai locali e/o ai luoghi in cui lo stesso trova svolgimento.
- 5) L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in forma occasionale e completamente gratuita non è soggetta alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
- 6) La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione temporanea per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al SUAP del Comune, a pena di improcedibilità, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio della manifestazione o dell'evento.
- 7) La domanda di cui al precedente comma 6 deve indicare:
 - le generalità del richiedente;
 - indicazione dell'eventuale soggetto preposto allo svolgimento dell'attività di somministrazione;
 - indicazione ubicativa del luogo o dei locali oggetto della manifestazione o dell'evento, in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
 - indicazione del rappresentante legale nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo.
- 8) Alla istanza **devono** essere allegati:
 1. copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 2. documentazione attestante il requisito igienico-sanitario;
 3. documentazione attestante le condizioni di sicurezza previste dalle norme vigenti;
 4. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. i. attestante:
 - cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
 - i dati relativi all'eventuale preposto;
 - il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
 - il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 da parte del richiedente ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
 - la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Art. 17 – Ampliamento di superficie

1. L'ampliamento di superficie, inerente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande già autorizzata, è soggetto a comunicazione da inviare al SUAP del Comune.
2. Nella comunicazione di cui al precedente comma 1, il titolare e/o gestore dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative all'inquinamento acustico, alla destinazione d'uso e alle condizioni di sicurezza dei locali e/o aree oggetto di ampliamento.
3. La comunicazione di cui al comma 1 contiene, in particolare, le generalità del titolare e/o gestore, nonché l'indicazione della misura dell'ampliamento e dell'attività di somministrazione che si intende esercitare in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali.
4. Alla comunicazione **devono** essere allegati:
 - 1) n. 04 copie dell'elaborato grafico di cui all'art. 11, comma 3, punto 3.2., recante, altresì, la pianta dei locali ante e post ampliamento, al fine della verifica della sorvegliabilità dei locali;
 - 2) relazione previsionale di impatto acustico aggiornata all'ampliamento ovvero Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in caso di utilizzo di strumentazioni che non superano i limiti di emissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997;
 - 3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, attestante:
 - a) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
 - b) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità. Detta dichiarazione di conformità, al fine dell'effettuazione dei controlli previsti, deve contenere gli estremi necessari alla puntuale individuazione degli atti a cui si riferisce.

Art. 18 – Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande **per atto tra vivi**, è comunicato al SUAP del Comune nel termine previsto nell'articolo 14, comma 1, della L. R. 21/2006. Tale comunicazione, sottoscritta dal soggetto subentrante, deve contenere, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo nonché dell'attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale. Alla comunicazione **devono** essere allegati:
 - a) copia dell'atto di cessione di azienda;
 - b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, attestante:
 1. luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;
 2. il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio;
 3. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010 da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione.

2. In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio **per causa di morte**, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione, **deve** presentare apposita richiesta al SUAP del Comune al fine della reintestazione dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della L. R. 21/2006. Alla suddetta richiesta, sottoscritta dal richiedente e contenente, in particolare, le relative generalità, **devono** essere allegati:
- a) copia della denuncia di successione;
 - b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - 1. luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del soggetto subentrante;
 - 2. il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante presso la CCIAA competente per territorio.
3. Nella ipotesi di cui al comma 2, il subentrante, entro un anno dalla data della morte del titolare, deve dimostrare il possesso dei requisiti, salvo proroga del termine per comprovati casi di forza maggiore, ai sensi del suddetto articolo 14, comma 2, della L.R. 21/2006. La richiesta di proroga, corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima, deve essere presentata al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del suddetto termine. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Art. 19 - Affitto di azienda

1. L'affitto di azienda, esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, deve essere comunicato al SUAP del Comune, al fine dell'intestazione del titolo autorizzatorio a favore dell'affittuario. Tale comunicazione, sottoscritta dall'affittuario, deve contenere, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo e alla stessa **devono** essere allegati:
- a) copia del contratto di affitto;
 - b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante:
 - luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA dell'affittuario;
 - il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto subentrante, presso la CCIAA competente per territorio;
 - il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010 da parte del soggetto affittuario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione.
2. Alla scadenza del contratto di affitto, riacquisito il possesso dell'azienda, il titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010, deve chiedere al Comune la reintestazione dell'autorizzazione, entro i tre mesi successivi alla riacquisizione del possesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. La richiesta di proroga, corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima, deve essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza del suddetto termine di tre mesi e, la proroga, può essere concessa per un periodo non superiore a centoventi giorni. In assenza di comunicazioni, da parte del comune, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di reintestazione, attestata dal protocollo del comune stesso, il richiedente può riavviare l'attività di somministrazione esibendo, in caso di controllo, la ricevuta attestante la data di presentazione della richiesta medesima.

Art. 20 - Affidamento di reparto

1. Il titolare dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010, dandone comunicazione al SUAP del Comune.
2. La comunicazione deve contenere, in particolare, le generalità del soggetto titolare e del soggetto affidatario, nonché la percentuale della superficie occupata dall'affidatario rispetto alla superficie di somministrazione autorizzata. Alla comunicazione in parola **devono** essere allegati:
 - a) copia dell'atto costitutivo, in caso di affidatario persona giuridica, associazione o altro organismo collettivo;
 - b) copia dell'atto con cui viene realizzato l'affidamento in gestione;
 - c) indicazione dell'attività che deve essere svolta dall'affidatario;
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante:
 - luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA del soggetto titolare e del soggetto affidatario;
 - il numero di iscrizione al registro delle imprese del soggetto affidatario, presso la CCIAA competente per territorio;
 - il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010 da parte del soggetto affidatario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificatamente preposta all'attività di somministrazione.
3. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
4. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
5. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

Art. 21 – Esercizio attività miste

Nei locali dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono essere esercitate ulteriori attività inerenti altre e diverse discipline, nel rispetto delle condizioni di esercizio prescritte, per ciascuna di esse, dalle relative norme e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario.

Art. 22 – Validità temporale dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali e aree in essa indicati.

Art. 23 – Cessazione definitiva dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

La comunicazione di cessazione definitiva dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve essere presentata al SUAP del Comune.

Art. 24 – Distributori automatici

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante **distributori automatici in locali esclusivamente destinati a tale attività e all'uso attrezzati** è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art 11 del presente Regolamento.

Art. 25 – Funzionamento degli apparecchi da gioco, apparecchi sonori e attività di intrattenimento in genere

1. Durante l'orario di esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è consentito:

1.1 l'uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper, ecc.) e di quelli sonori (televisione, video, radio, mangianastri, juke-box ecc.) esclusivamente all'interno dei locali sede dell'attività e a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità tali da non provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane; pericolo per la salute; deterioramento degli ecosistemi, beni materiali, monumenti; dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno e tali, altresì, da non interferire con le legittime, rispettive fruizioni degli stessi, ai sensi delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamento eventualmente applicabile e delle seguenti, ulteriori, prescrizioni:

- a) che l'uso degli apparecchi di cui al comma 1 avvenga nella sola fascia oraria compresa tra le ore 09,00 e le ore 22,00;
- b) che nella fascia oraria di cui alla lett. a), venga obbligatoriamente interrotto l'uso degli stessi dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

1.2 l'effettuazione, nelle aree di somministrazione autorizzate, di piccoli eventi culturali/musicali/di intrattenimento vario e occasionale (esclusi i trattenimenti danzanti), per mezzo di strumenti musicali e/o apparecchi e impianti in genere per la diffusione sonora, funzionanti con o senza apposito personale (disk jockey).

L'attività di cui sopra è ammessa solo previa presentazione al Comune, almeno sette giorni prima dell'evento, della predisposta comunicazione, corredata dagli allegati ivi prescritti e alle seguenti condizioni:

- a) nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente sull'inquinamento acustico, che si intendono qui richiamate e, in particolare, dei limiti di pressione sonora ammessi;
- b) esclusivamente nei limiti massimi degli orari, distinti per zone, in appresso specificati:
 - 1) Zona centro storico: fino alle ore 00,30; con deroga alle ore 01,00 per i soli mesi di Luglio e Agosto;
 - 2) Altre zone: fino alle ore 01,30; con deroga alle ore 02,00 per i soli mesi di Luglio e Agosto;
- c) garantendo, da parte del titolare e/o gestore, la presenza di un numero adeguato di personale addetto alla vigilanza ai fini della salvaguardia dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana che, potrebbero essere pregiudicate da detta attività complementare;
- d) nell'ambito delle aree qualificate come superficie di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dell'attività autorizzata e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane o palchi o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare, in tutto o in parte, le

aree medesime, ad esclusivo e/o prevalente uso per l'effettuazione dell'evento e/o intrattenimento mediante la realizzazione di apposite sale;

- e) in forma secondaria e complementare all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande autorizzata, senza pagamento del biglietto di ingresso, dell'aumento del prezzo di consumazione o la pubblicizzazione dell'evento e/o intrattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata;
- f) senza affollamenti di persone, rispetto alla ricettività della superficie di somministrazione autorizzata. E' consentita, di fatto, un'affluenza di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti nella superficie anzidetta, da rapportare alle reali dimensioni della superficie in parola, come appresso: n. 1 persona per mq. di superficie di somministrazione autorizzata.

2. Il titolare e/o gestore dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ove vengono effettuati gli eventi e/o intrattenimenti in parola, deve tenere, altresì, a disposizione degli organi di controllo, la relazione previsionale di impatto acustico, redatta da idoneo tecnico, competente in acustica, iscritto nell'apposito elenco regionale.

3. I piccoli eventi e/o intrattenimenti de quo, da effettuare all'interno della superficie di somministrazione autorizzata, all'uopo attrezzata, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune, ai sensi delle vigenti normative in materia.

Art. 26 – Attività di somministrazione in luoghi pubblici

L'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 21/2006, da esercitarsi esclusivamente su aree pubbliche (c.d. Chiosco-Bar), è rilasciata solo in caso di disponibilità di una superficie di somministrazione interna, aperta al pubblico. Diversamente, l'attività deve essere autorizzata ai sensi della disciplina del commercio su aree pubbliche (D. Lgs. n. 114/1998; L.R. n. 33/1999).

Art. 27 – Attività di somministrazione nelle aree di servizio degli impianti di distribuzione carburanti

- 1. Negli impianti di distribuzione carburanti, classificati come "stazioni di servizio" nel vigente Piano comunale di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti, è sempre consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 21/2006, esclusivamente della tipologia riconducibile alla definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della ex lege 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 64, commi 5 e 6 e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 nonché dell'art. 10, comma 3 della L.R. 29 novembre 2006, n. 21.
- 2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'Ufficio Tecnico di Finanza salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio.

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 28 – Procedimenti in corso

1. I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono definiti entro 60 giorni dalla data medesima.
2. In caso della mancata definizione dei procedimenti per cause ascrivibili alla parte richiedente, la stessa ha 60 giorni di tempo, a partire dalla entrata in vigore della presente disciplina, per produrre quanto necessario per la definizione del procedimento in itinere. Decorso inutilmente detto periodo, l'istanza viene dichiarata decaduta con notizia al richiedente.

Art. 29 – Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni normative vigenti in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a sanzione, secondo quanto prescritto all'art. 20 della L.R. n. 21/2006.
2. Qualora il titolare e/o gestore, nell'effettuazione degli eventi e/o intrattenimenti e/o diffusione di musica di sottofondo, cagioni disturbo alla quiete pubblica e/o violi le norme vigenti in materia di inquinamento acustico, a seguito di regolare accertamento degli Organi di vigilanza e/o segnalazione dei cittadini interessati, il Comune, anche in relazione all'ubicazione del locale (centro storico, locali sottostanti ad abitazione, ospedale, ecc.), a titolo di sanzione accessoria, potrà, con apposito provvedimento:
 - a) limitare l'arco temporale consentito per l'effettuazione dell'attività di cui all'art. 25, comma 1, punto 1.2, lett. b);
 - b) procedere alla totale inibizione dell'attività di cui alla lettera a), nell'arco temporale in parola, nel caso di recidiva.
3. Per le violazioni di cui al precedente comma 2, si applicano le sanzioni prescritte dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e da altre, ulteriori disposizioni in vigore, se e in quanto applicabili.
4. Per quanto non già sanzionato dalle norme vigenti in materia, verranno applicate le sanzioni previste per le infrazioni ai regolamenti comunali.

Art. 30 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento si rimanda alle disposizioni di cui alla legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche"; al R.R. 19 gennaio 2009, n. 1; alla Circolare del Dipartimento Economico Occupazionale della Regione Lazio del 25/09/2007; al D. Mininterno 17.12.1992, n. 564, concernente "Regolamento contenenti i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande"; al TULPS/1931; al D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248; al D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59; alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 06.05.2010, n. 3635/C; alla L. n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; al D.P.C.M. n. 215/1999 "Regolamento recante norme per la

determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”; al D.L. 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111; al D. L. 13 agosto, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; L. 12 novembre 2011, n. 183; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, per quanto attinenti alla materia qui regolamentata.

Art. 31 – Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entrerà in vigore a partire dal giorno successivo alla data di adozione da parte dell’Organo preposto.
2. Con la sua entrata in vigore è abrogata qualsiasi altra precedente ~~norma~~ regolamentare comunale in materia.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

N. 23 DEL 14.06.2012

Pareri ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

Nuovo regolamento comunale in materia di autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle relative attività di intrattenimento e svago – Adozione.

DIPARTIMENTO 4
SERVIZIO 4.2

PARERE in ordine alla regolarità tecnica **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Giuseppe Celli

data 11/06/2012

timbro

(firma)

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Umberto MACCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Luigi Pilone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 1110_ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **26 GIUGNO 2012** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi Pilone

li, **26 GIUGNO 2012** _

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pilone

Dalla Residenza Comunale li, **26 GIUGNO 2012**

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI ED AL PREFETTO
(artt.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **26 GIUGNO 2012** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari .

li, **26 GIUGNO 2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pilone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pilone

-
- ☐ La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Pilone



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)